



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CLAUSOLA ESECUZIONE IMMEDIATA

N. 59 DEL 22.09.2020

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **ventidue** del mese di **Settembre** alle ore **09,55** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data **14.09.2020**, n. **14447** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente **Dr. Giuseppe Tripoli**.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. **12** e assenti n. **04**.

come segue:

N. d.or d.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N. d.or d.	COGNOME E NOME	Pres	Ass.
1	TRIPOLI GIUSEPPE	X		9	CRIVELLO ELENA GIUSEPPA	X	
2	VENTURI MADDALENA*	X		10	TROIA GIUSEPPE	X	
3	IMBOCCARI ANTONELLA	X		11	RESTIVO FRANCESCA	X	
4	ORLANDO MARIA	X		12	EMMITI ROSALIA MARIA		X
5	CAVEZZANO ANTONIA	X		13	MARINO GAETANO DANIELE	X	
6	DI MAIO RITA	X		14	PRINCIPATO GIOVANNI		X
7	CRIVELLO GIUSEPPE	X		15	NAPOLI PIETRO		X
8	TANCREDI STEFANO	X		16	ALIOTO LUIGI		X

Con l'assistenza del Segretario Generale **Avv. Caterina Pirrone**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri:

X	Del Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
X	Del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile

Risultano presenti n. 12 Consiglieri Comunali e assenti n. 04 (Emmiti, Principato, Napoli e Alioto).

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. Caterina Pirrone.

Per l'Amministrazione sono presenti gli Assessori Vella Francesco e Fricano Francesco Giuseppe.

Sono altresì presenti il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. Angelo Benfante e i Revisori dei Conti nella persona del Dott. Torregrossa e del Dott. Speranza.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento iscritto al sedicesimom punto all'ordine del giorno recante "**Modifica Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)**". Dà lettura della proposta, del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area Il Economico Finanziaria Dott. Angelo Benfante, del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti e del parere favorevole reso dalla competente Commissione, che si allegano in copia per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.

Chiede la parola il Consigliere Marino, ritiene che dopo la beffa ci sia anche il danno, per dichiarazione di voto esprime il suo voto contrario alla proposta deliberativa. Ringrazia il dott. Benfante per il lavoro svolto fin d'ora, ma dal suo punto di vista continueranno a pagare sempre gli stessi cittadini e chi non ha mai pagato la tassa dei rifiuti continuerà a non farlo aggravando chi paga.

L'Assessore Vella ricorda che si tratta di una tassa che va applicata al 100% ai cittadini a copertura del costo del servizio. Con l'approvazione della proposta si potranno evitare sperequazioni.

In assenza di altri interventi, **il Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti la proposta di deliberazione che ottiene il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;
- Visto il parere della I^a Commissione Consiliare;

Presenti n. 12

Favorevoli n. 09

Contrari n. 03 (Imboccari, Crivello Giuseppe e Marino)

Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 contrari (Imboccari, Crivello Giuseppe e Marino) accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati

APPROVA

la proposta di deliberazione.

la proposta di deliberazione.

A questo punto, **il Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti **l'immediata eseguibilità** della proposta deliberativa che ottiene il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

Presenti n. 12

Favorevoli n. 09

Contrari n. 03 (Imboccari, Crivello Giuseppe e Marino)

Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 contrari (Imboccari, Crivello Giuseppe e Marino) accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati

APPROVA

l'immediata eseguibilità della proposta deliberativa.

Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Reg.Gen. n. del

GIUNTA COMUNALE
Proposta di deliberazione
 CONSIGLIO MUNICIPALE

n. 05 del 04/09/2020 RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

OGGETTO : Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Parere di regolarità tecnica:

Favorevole

dalla Sede municipale li, 04/09/2020

Il Responsabile del servizio
F.to (Dott. Angelo Benfante)

Parere di regolarità contabile:

Favorevole

dalla Sede municipale li, 04/09/2020

Il Responsabile del servizio
F.to (Dott. Angelo Benfante)

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 136 - c.a.p. 90017
Tel.: 091/906927 – Fax: 091/906901
C.F. 00121130827

Oggetto: Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Il Responsabile del servizio finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse:

- Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- Visti i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;
- Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- Dato atto che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;
- Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;
- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- Che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000, i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria;
- Che deve provvedersi alla predisposizione dello schema del bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;
- Che deve provvedersi, altresì, alla determinazione delle Tariffe TARI per l'anno 2020;

- Che con la deliberazione 443/2019 l'Autorità ARERA (alla quale il comma 527, art. 1, della legge n. 205/2017 ha affidato il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti), nel disciplinare il nuovo sistema tariffario della TARI ripropone il calcolo della tariffa binomia, composta da quota fissa e da quota variabile, ma adottando criteri di riallocazione dei costi che non collimano con quelli applicati in precedenza stante che la suddivisione fra costi fissi e variabili va revisionata, rispetto ai criteri assunti fino ad ora, con una tendenza allo spostamento di parte dei costi dalla parte fissa alla parte variabile della tariffa;
- Che l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 ha previsto l'ampliamento del 50% della misura dei coefficienti del D.P.R. n. 158/1999 fino al nuovo intervento sui coefficienti da parte di ARERA;
- Che conseguenza di tale nuova impostazione tariffaria è la certa registrazione di differenze nella proporzionalità fra costi fissi e costi variabili, ovviamente non neutrale rispetto al precedente assetto dei costi;
- Vista la sentenza n. 14038/2019 della Corte di Cassazione che enuncia principi di diritto innovativi ricostruendo il quadro normativo, evidenziando che la Tia (come la Tari) è composta da una quota fissa e da una quota variabile, la quota fissa è determinata in modo tale da coprire le componenti essenziali del costo, quali gli investimenti, gli ammortamenti, ma anche il costo dei rifiuti esterni, quindi, la quota fissa serve a «coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico con il singolo utente»;
- Che nella decisione la Corte di Cassazione analizza norme ancora oggi applicabili alla Tari, quali il Dpr n. 158 del 1999;
- Visto il vigente Regolamento TARI, approvato con atto di C.C. n. 69 del 07 agosto 2014, integrato con atto di C.C. n. 51 del 09 luglio 2015 e atto di C.C. n. 27 del 28 marzo 2019;
- Che, al fine di evitare sperequazioni tra contribuenti stante il probabile aumento dell'incidenza della parte variabile della tariffa e tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente, si ritiene pertanto opportuno proporre azioni utili a contenere l'impatto generato dalle riclassificazioni operate da ARERA, a seguito dell'introduzione di nuove agevolazioni e adeguamenti dei coefficienti da attribuire alle nuove tariffe, adeguando il vigente regolamento TARI;
- Visto l'O.R.EE.LL., il D. Lgs. 267/2000 e le disposizioni di Legge Finanziaria per l'anno 2020;
- Vista la legge 77/2020 di conversione del dl rilancio 34/2020 che all'art. 106 c. 3 bis proroga al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, come applicato in Sicilia giusto art. 32 della L.R. 48/1991 e s.m.i.;
- Richiamata la determinazione Sindacale n. 18/1181 del 31/12/2019, con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile Area Economico Finanziaria e Area Informatica sino al 31/12/2020;

PROPONE DI DELIBERARE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

- a) Di approvare, le seguenti modifiche e integrazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 07 agosto 2014 e integrato con atto di C.C. n. 51 del 09 luglio 2015 e atto di C.C. n. 27 del 28 marzo 2019, sostituendo il testo attualmente vigente degli articoli 16 e 21, proposti in rettifica, con questo nuovo testo:

ART. 16
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella sola quota variabile. Sono previste riduzioni alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune o da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) Abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE, che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - d) Riduzione 30% per persone presenti nel nucleo familiare dell'utenza con Legge 104/1992 – art. 3, comma 3.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Con decorrenza dal 01 gennaio 2019, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della tariffa variabile del tributo, con effetto dal primo ruolo utile successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza dovrà essere rinnovata ogni tre anni, fatto salvo l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio se questa dovesse avvenire entro la fine dell'anno solare di riferimento.
4. Le riduzioni di cui al comma precedente non sono altresì riconosciute per unità immobiliari che usufruiscono delle riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo, per quelle che usufruiscono già della riduzione per distanza di cui all'art. 19 e per tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI che hanno insoluti pregressi in termini di Tassa Rifiuti e Tariffa;
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.


ART. 21
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Non si può applicare più di una riduzione a scelta del contribuente, dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
2. Qualora il contribuente non dovesse comunicare l'opzione scelta, in presenza di più riduzioni applicabili, uguali nella percentuale, l'Ufficio Tributi applicherà indistintamente una riduzione, mentre in presenza di più riduzioni applicabili di percentuale diversa, l'Ufficio Tributi applicherà la riduzione più conveniente per il contribuente.

- b) Di dare atto che dette modifiche al regolamento hanno efficacia a partire dal 01 gennaio 2020, giusta previsione dell'art. 27 c. 8 della Legge n. 488/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (attualmente fissata al 30 settembre 2020), e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- c) Di inviare per via telematica, mediante inserimento nei competenti siti internet istituzionali copia della presente Delibera di modifica regolamentare nei termini previsti dalla normativa di Legge vigente;
- d) Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4^, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000.

Santa Flavia li, 04 settembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dott. Angelo Benfante)



COMUNE DI SANTA FLAVIA



Città Metropolitana di Palermo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale Numero 19 del 11.09.2020

L'anno 2020 il giorno undici del mese di settembre, alle ore 19:00, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Flavia, nelle persone dei Revisori:

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo -

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo –

si è riunito, in video conferenza e previa convocazione per le vie brevi, per procedere all'esame della documentazione inerente le seguenti proposte di deliberazione per il Consiglio comunale:

1. *Deliberazione per il C.C. n. 04 del 04.09.2020, avente per oggetto: "Tariffa addizionale comunale IRPEF, anno 2020";*
2. *Deliberazione per il C.C., N. 05 del 04/09/2020, avente per oggetto: "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)";*
3. *Deliberazione per il C.C. n. 06 del 04.09.2020, avente per oggetto: "Approvazione tariffe ed aliquote della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020".*

Premesso

che in data 07.09.2020 il Comune di Santa Flavia, con nota trasmessa a mezzo PEC, chiedeva parere sugli schemi di proposta di Deliberazione per il C.C sopra elencate;

che con la nota citata sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:

- Proposta di Deliberazione per il C.C. n. 04 del 04.09.2020;
- Proposta di Deliberazione per il C.C. n. 05 del 04.09.2020;
- Proposta di Deliberazione per il C.C. n. 06 del 04.09.2020;
- N. 3 pareri di Regolarità tecnica e regolarità contabile rilasciati in data 04.09.2020 dal Responsabile dell'Area Finanziaria dott. Angelo Benfante e relativi alle proposte di Deliberazione per il C. C. nn. 04, 05 e 06;
- Regolamento TARI.

Il Collegio

assunto e verificato quanto sopra, rilascia n. 3 pareri favorevoli alle seguenti proposte di deliberazione per il Consiglio comunale che si allegano rispettivamente sotto la lettera A), B) e C):

- A. *Deliberazione per il C.C. n. 04 del 04.09.2020, avente per oggetto: "Tariffa addizionale comunale IRPEF, anno 2020";*

- B. *Deliberazione per il C.C., N. 05 del 04/09/2020, avente per oggetto: "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)";*
- C. *Deliberazione per il C.C. n. 06 del 04.09.2020, avente per oggetto: "Approvazione tariffe ed aliquote della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020".*

Il Collegio dei Revisori (firmato digitalmente)

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo -

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo -



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Allegato B al Verbale N. 19 del 11.09.2020

Parere su Proposta di Deliberazione per il C.C. n. 5 del 04/09/2020 avente per oggetto: "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)".

L'anno 2020 il giorno undici del mese di settembre il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Flavia, nelle persone dei Revisori:

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo -

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo -

ha esaminato la documentazione pervenuta relativamente alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 05 del 04.09.2020 avente come oggetto: "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)".

Premesso

che in data 07.09.2020 il Comune di Santa Flavia, con nota trasmessa a mezzo Pec, chiedeva parere sullo schema di proposta di Deliberazione del C.C., avente per oggetto: "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)".

- che con la nota citata sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:
 - a) Proposta di Deliberazione per il C.C., n. 05 del 04/09/2020, avente per oggetto: "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)".
 - b) Parere di Regolarità tecnica e regolarità contabile e copertura finanziaria rilasciati in data 04.09.2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Angelo Benfante;

Visto

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da: Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il vigente Regolamento TARI, approvato con atto di C.C. n. 69 del 07 agosto 2014, integrato con atto di C.C. n. 51 del 09 luglio 2015 e atto di C.C. n. 27 del 28 marzo 2019;

Considerato

- Che l'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, stabilisce che il comune deve disciplinare con Regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti;
- l'art. 27, comma 8, della Legge nr.448/2001, secondo cui il termine per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e le disposizioni di Legge Finanziaria per l'anno 2019;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 che ha stabilito, per l'anno 2020, il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Dott. Angelo Benfante;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Angelo Benfante;

Pertanto

assunto e verificato quanto sopra, si rilascia parere favorevole alla proposta di Deliberazione per il C.C. n. 05 del 04/09/2020 avente per oggetto: "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", ovvero sostituendo il testo attualmente vigente degli articoli 16 e 21, proposti in rettifica, con questo nuovo testo:

ART. 16

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella sola quota variabile. Sono previste riduzioni alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune o da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) Abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE, che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - d) Riduzione 30% per persone presenti nel nucleo familiare dell'utenza con Legge 104/1992 – art. 3, comma 3.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Con decorrenza dal 01 gennaio 2019, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della tariffa variabile del tributo, con effetto dal primo ruolo utile successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza dovrà essere rinnovata ogni tre anni, fatto salvo l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio se questa dovesse avvenire entro la fine dell'anno solare di riferimento.
4. Le riduzioni di cui al comma precedente non sono altresì riconosciute per unità immobiliari che usufruiscono delle riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo, per quelle che usufruiscono già della riduzione per distanza di cui all'art. 19 e per tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI che hanno insoluti pregressi in termini di Tassa Rifiuti e Tariffa;

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 21

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Non si può applicare più di una riduzione a scelta del contribuente, dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
2. Qualora il contribuente non dovesse comunicare l'opzione scelta, in presenza di più riduzioni applicabili, uguali nella percentuale, l'Ufficio Tributi applicherà indistintamente una riduzione, mentre in presenza di più riduzioni applicabili di percentuale diversa, l'Ufficio Tributi applicherà la riduzione più conveniente per il contribuente.

Il Collegio dei Revisori
Firmato digitalmente

Dott. Eustachio Cilea

Dott. Sergio Speranza

Dott. Raimondo G. M. Torregrossa



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

I^ COMMISSIONE CONSILIARE COMUNALE

PROT. n. 14460 del 14.09.2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione n. 05 del 04 /09/2020 del Responsabile Area Finanziaria "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)."

Al Presidente del
Consiglio Comunale

SEDE

Si comunica che la I^ Commissione Consiliare comunale permanente, riunitasi il giorno 14/09/2020, sulla proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria in oggetto indicata, i Consiglieri (Orlando M, Crivello E.G e Troia G.), hanno espresso parere **favorevole**, mentre il Consigliere Marino D. ha espresso parere non favorevole.

Il Segretario
Avv. Patrizia Li Vigni

COMUNE DI SANTA FLAVIA

I^a COMMISSIONE CONSILIARE

*“Servizi Sociali, Igiene, Affari Generali, Formazione Professionale,
Personale, Informatizzazione, Politiche Giovanili, Viabilità,
Traffico, Toponomastica”.*

VERBALE N.05/2020

CONVOCAZIONE PROT. N. 14103 DELL' 08.09.2020
RIUNIONE COMMISSIONE GIORNO 14.09.2020 ORE 08,30

CARICHE RICOPERTE	COMPONENTI COMMISSIONE	PRESENZE
PRESIDENTE:	ORLANDO MARIA	PRESENTE
V. PRESIDENTE	MARINO GAETANO DANIELE	PRESENTE
COMPONENTI:	CRIVELLO ELENA GIUSEPPA	PRESENTE
	PRINCIPATO GIOVANNI	ASSENTE
	TROIA GIUSEPPE	PRESENTE
SEGRETARIO	PATRIZIA LI VIGNI	PRESENTE

ORDINE DEL GIORNO :

- “Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)..”

INIZIO SEDUTA DEL GIORNO 14/09/2020 ORE 08,30

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di settembre alle ore 08,30 si è riunita la I^o Commissione Consiliare convocata dal Presidente in data 08.09.2020 prot. n. 14103, in seduta ordinaria.

Sono presenti il Presidente Orlando Maria, i componenti Marino Gaetano Daniele, Troia Giuseppe e Crivello Elena Giuseppa . Risulta assente giustificato Principato Giovanni. Assiste nella qualità di Segretario l'Avv. Patrizia Li Vigni.

Il Presidente constatato il numero legale apre la seduta introducendo l'argomento posto all'ordine del giorno e cioè: “Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).”

Interviene per illustrare la proposta il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria Dott. Benfante. Si dà atto che il Collegio dei Revisori ha trasmesso il parere sulla proposta de qua che viene acquisito al protocollo dell'Ente al n. 14407 del 14.09.2020. Dopo amia discussione sull'argomento i Consiglieri Comunali Orlando, Crivello e Troia esprimono sulla proposta parere favorevole, mentre il Consigliere Marino esprime parere non favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto.

FINE SEDUTA ORE 09,30

IL PRESIDENTE
F.to Orlando Maria

I COMPONENTI
F.to Marino Gaetano Daniele
F.to Troia Giuseppe
F.to Crivello Elena Giuseppa

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Li Vigni Patrizia

